



Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

Direzione Operativa e Finanziaria
Direzione Business

Roma, 10 Giugno 2020
Prot. 0231 Comunicazione
Tutte le aree

ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Emergenza COVID-19 - Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (c. d. decreto "Liquidità"), convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020, n. 40

Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in materia (v., in particolare, la comunicazione n. 158 del 15 aprile 2020) per segnalare la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2020, n. 143 s.g., della legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*" - c. d. decreto "*Liquidità*" (di seguito Decreto).

La legge n. 40/2020 è entrata in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione (7 giugno 2020); le modifiche da essa apportate al Decreto convertito hanno efficacia dallo stesso giorno.

Di seguito ci soffermiamo su alcune misure di interesse per il settore assicurativo.

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio (art. 7)

In base all'art. 7 del Decreto ora convertito in legge, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), c.c.¹ può comunque essere operata - ai fini della redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 - se essa risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. Il criterio di valutazione deve essere "*specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente*". La norma precisa che tale disciplina si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati alla data del 9 aprile scorso.

¹"Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;"

Fondo di solidarietà mutui "prima casa" (art. 12)

Per quanto concerne l'art. 12 del Decreto, relativo al Fondo di solidarietà mutui "prima casa" (c.d. fondo Gasparri), in sede di conversione in legge è stata introdotta una modifica dell'art. 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto "Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in base alla quale i benefici del fondo sono estesi non soltanto ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti (ivi compresi gli agenti di assicurazione), ma anche agli imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'articolo 2083 c.c. (coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti, esercenti attività professionale prevalentemente con lavoro proprio e dei familiari), che autocertificano il proprio calo del fatturato a causa dell'emergenza COVID-19 in conformità dello stesso art. 54 (v., al riguardo, la circolare n. 117 del 20 marzo 2020, la comunicazione n. 177 del 30 aprile 2020 e la già citata comunicazione n. 158 del 20 aprile 2020).

Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (artt. 15-17)

Per quanto riguarda il capo III del Decreto ora convertito in legge (artt. 15-17), recante le disposizioni sul c.d. "golden power", non sono state apportate modificazioni sostanziali. Si rinvia, in proposito, a quanto già illustrato nella comunicazione n. 173 del 27 aprile scorso.

Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19 (art. 29-bis)

Nella legge di conversione del Decreto è stato introdotto l'art. 29-bis, a mente del quale, ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 c.c.² mediante l'adozione, applicazione e mantenimento delle *“prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33³”*. La stessa disposizione ha precisato altresì che, *“qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*. Tale disciplina dovrebbe consentire di delimitare il perimetro della responsabilità civile dei datori di lavoro e di evitare altresì l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'INAIL, purché naturalmente i datori di lavoro siano in grado di eccepire di aver adottato, applicato e mantenuto le suddette prescrizioni o misure (v. art. 42, comma 2, del decreto-legge 17

²“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” (artt. 37 e 41 Cost.).

³Si ricorda che il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ha stabilito all'art. 1, commi 14 e 15, che “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale...” e che “Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.”.

marzo 2020, n. 18 - c.d. decreto "Cura Italia", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e la nostra comunicazione n. 209 del 22 maggio scorso).

Termini processuali e amministrativi (artt. 36-37)

Segnaliamo che gli artt. 36 e 37, riguardanti rispettivamente l'ulteriore sospensione dei termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare e dei termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza, non hanno subito modificazioni rilevanti in sede di conversione in legge rispetto al testo originario del decreto-legge n. 23/2020. Si rinvia, in proposito, a quanto già illustrato nella già citata comunicazione n. 158 del 20 aprile scorso.

Restiamo a disposizione per qualsiasi occorrenza e porgiamo i migliori saluti.

Rif.: Direzione Operativa e Finanziaria - Responsabile Servizio Legale e Societario
dott.ssa Benedetta Carducci Agostini
tel. 06 32688574
benedetta.carducci@ania.it

Rif.: Direzione Operativa e Finanziaria - Servizio Legale e Societario
dott. Enrico Gili
tel. 06 32688510 fax: 06 91622591
enrico.gili@ania.it

Rif.: Direzione Operativa e Finanziaria - Servizio Legale e Societario
avv. Chiara Stolfi
tel. 0632688507 fax: 06 91622591
chiara.stolfi@ania.it

Rif.: Direzione Business - Servizio Danni Non Auto
dott.ssa Simona Andreazza
tel. 0632688765
simona.andreazza@ania.it

Rif.: Direzione Operativa e Finanziaria - Bilanci e Sostenibilità - Bilanci
dott.ssa Giorgia Esposito
tel. 06 32688774 fax: 06 91622570
giorgia.esposito@ania.it

**IL DIRETTORE OPERATIVO E
FINANZIARIO**
Angelo Doni

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE BUSINESS**
Umberto Guidoni

Allegato

Testo coordinato D.L. 8.4.2020, n. 23-Legge 5.6.2020, n. 40 (G.U. 6.6.2020, n. 143 s.g.)